

ALLEGATO "B"/RACC. n. 22112

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art. 1

E' costituita una Associazione, ai sensi degli Articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata **"FRATEL EMANUELE FRANCESCONI ONLUS"**

L'Associazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, ai sensi del D.Lgs.4 dicembre 1997 n.460.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito anche "Codice del Terzo Settore"), il precedente periodo è sostituito dal seguente:

E' costituita una associazione denominata "FRATEL EMANUELE FRANCESCONI Ente del Terso Settore" o anche in forma abbreviata " FRATEL EMANUELE FRANCESCONI - ETS".

Art.2

L'Associazione ha la sede Roma, Via dei Cavalieri del Santo Sepolcro n. 1, presso la Scuola Pontificia Pio IX.

L'Associazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi operative, uffici, agenzie e rappresentanze.

Art.3

L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha per scopo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà sociale e, in particolare, nell'ambito dei settori della beneficenza,

istruzione, formazione e di tutela dei diritti civili, ha per scopo l'assistenza, l'educazione e l'istruzione dei giovani bisognosi e svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali o familiari, il tutto nel segno e in continuità ideale con le opere di educazione alla misericordia e alla Giustizia e di Carità in genere del fratel Emanuele Francesconi, nato a Milano 5 settembre 1956 e deceduto a Roma il 19 marzo 2016, opere fatte durante la sua vita in seno alla Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia.

L'Associazione, pertanto, svolge attività nei seguenti settori:

- istruzione;
- formazione;
- tutela dei diritti civili.
- beneficenza;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al Testo Unico dei Beni Culturali, nonché dei beni e biblioteche di cui al D.P.R. 1409/1963;
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di cui al D.Lgs.22/1997;
- promozione della cultura e dell'arte (per la quale siano riconosciuti apporti economici da parte dell'Amministrazione Centrale dello Stato).

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle

di cui sopra, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla Legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, quanto sopra riportato è sostituito dal seguente:

L'Associazione non ha fini di lucro neanche indiretto e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel segno e in continuità ideale con le opere di educazione alla misericordia e alla Giustizia e di Carità in genere del fratel Emanuele Francesconi, nato a Milano 5 settembre 1956 e deceduto a Roma il 19 marzo 2016, opere fatte durante la sua vita in seno alla Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia, attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla legge, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 cit..

Per il perseguimento delle dette finalità l'Associazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- formazione universitaria e post-universitaria;

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro,

beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto alle suddette attività di interesse generale, secondo criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate dal Consiglio Direttivo sulla base dei contenuti del predetto decreto ministeriale.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui sopra a norma dell'articolo 13 comma 6 del Codice del Terzo Settore.

Per lo svolgimento della sua attività, l'Associazione può avvalersi di volontari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione

soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Comitato Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla Legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

PATRIMONIO

Art.4

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi da:

a) quote associative;

b) dai beni (mobili e immobili), elargizioni benefiche o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;

c) dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;

d) dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

SOCI

Art.5

I membri dell'Associazione si dividono in:

a) Soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo e che saranno ammessi nei primi novanta giorni dalla costituzione dell'Associazione a far parte dell'Associazione.

b) Socio ordinari;

c) Soci sostenitori: lo sono coloro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione o nel sostegno dell'attività dell'Associazione.

Appartengono alle ultime due categorie tutti coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che, condividendo le finalità dell'Associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, con l'esplicita indicazione della categoria nella quale intendono essere compresi e del domicilio presso il quale debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed

accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo, ed ha effetto dalla data della deliberazione. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno gli stessi diritti.

La partecipazione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso del socio.

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci Onorari persone che per la loro attività hanno contribuito in modo particolare allo sviluppo degli scopi dell'Associazione.

La qualifica di Onorario è a vita e l'ammissione è deliberata a maggioranza di voti dal Consiglio Direttivo.

Il socio onorario non ha diritto di voto, non può accedere alle cariche sociali ed è esentato dal pagamento della quota associativa.

La qualità di Socio Onorario si perde per dimissioni, morte o per revoca deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza a causa del compimento di atti contrari allo spirito dell'Associazione.

Art.7

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà

fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate all'atto dell'adesione e successivamente entro il mese di gennaio di ogni anno.

Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte.

Art.8

I soci hanno tutti uguali diritti, indipendentemente dalle categorie a cui appartengono, compreso quello di voto.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art.9

La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, da notificarsi al Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il mese di dicembre, dell'anno in corso, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio stesso, in caso di:

a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato

pagamento delle quote associative per oltre due anni;

b) violazione delle norme etiche o statutarie;

c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;

d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

La sanzione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati dev'essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI

Art.10

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Presidente Onorario;

e) il Vice Presidente;

f) l'Organo di Controllo;

g) il Collegio dei Probiviri.

Art.11

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia

il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta.

Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe.

Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Art.12

L'Assemblea degli associati dev'essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art.13

Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica, o consegnato a mano, almeno quindici giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per

l'eventuale seconda convocazione.

Art.14

Compete all'assemblea

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio annuale consuntivo e il bilancio sociale annuale, in caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli argomenti attinenti alla gestione sociale ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

In genere compete all'Assemblea deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà degli

aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Art.15

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente, assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.16

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.17

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette

membri, nominati tra i soci dall'Assemblea con le modalità previste dall'Art.11; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice-Presidente, che sostituisce il primo in caso di assenza od impedimento; può anche nominare un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di segretario.

Art.18

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Art.19

La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art.20

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata, da spedirsi almeno quindici giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno 24 ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli elementi da trattare.

Il Consiglio Direttivo può essere validamente tenuto anche a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal

presidente, dal verbalizzante e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il verbalizzante della riunione.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art.21

E' fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Art.22

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Art.23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b) convocare le Assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione e il bilancio sociale annuale, in caso di raggiungimento delle soglie di legge;
- e) emanare regolamenti e le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h) sottoporre all'Assemblea proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le proposte di modifica dello Statuto;

i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi;

l) deliberare sulle modalità di impiego dei fondi raccolti, in particolare sulla concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al precedente articolo 3, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

m) nominare il Presidente onorario;

n) deliberare la costituzione di altri Enti per meglio realizzare gli scopi associativi.

PRESIDENTE

Art.24

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

PRESEIDENTE ONORARIO

Art. 24 bis

L'Associazione può nominare un Presidente Onorario tra le personalità scelte dal Consiglio Direttivo che per meriti personali abbiano meglio interpretato gli scopi dell'Associazione e l'opera di Fratel Emanuele Francesconi o che siano legate alla sua vita. Il Presidente onorario non ha poteri o compiti specifici se non quello di rappresentare simbolicamente l'Associazione nelle sue relazioni sociali e pubbliche.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.25

Nei casi previsti dalla legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 dello stesso decreto.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale l'organo di controllo e' composto di tre membri scelti tra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art.2399 c.c.

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti puo' essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono

essere confermati.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.25 bis

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci e resta in carica tre anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri, lo stesso viene sostituito per cooptazione.

Il Collegio definisce in qualità di arbitro tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ed esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio direttivo o i Revisori dei Conti intendano sottoporgli.

BILANCIO ED UTILI

Art.26

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, redige il bilancio sociale.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione e il bilancio sociale annuale, in caso di raggiungimento delle soglie di legge devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per

l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

L'associazione dovrà istituire il libro degli associati o aderenti, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo e concordando con il Segretario dello stesso modalità ed orari: potranno altresì ottenerne estratti a proprie spese.

Art.27

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per Legge o per Statuto facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Pertanto, l'Associazione è obbligata ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente:

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, così come stabilito dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

SCIoglimento

Art.28

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina dei liquidatori.

Quanto dovesse residuare al termine della liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente comma è sostituito dal seguente:

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è

devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 117/2017, ad altri enti del Terzo settore con fini analoghi che siano individuati dall'Assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

RINVIO

Art.29

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, il precedente periodo è sostituito dal seguente:

Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia ed in particolare del D.lgs.117/2017 e sue modifiche ed integrazioni.

Le disposizioni del presente statuto sostituite a decorrere dal termine di cui all'art. 104, comma 2 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cesseranno di avere efficacia dal suddetto termine.

A decorrere dallo stesso termine le disposizioni che dovessero risultare in contrasto con lo Statuto adeguato alla normativa di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, devono

intendersi inefficaci.

F.to Alberto Zanga

" Giovanni Berionne, Notaio.

La presente copia è conforme al suo originale, firmato ai sensi di legge e depositato nei miei atti, e viene rilasciata ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e s.m. su supporto informatico firmato digitalmente da me dott. Giovanni Berionne, Notaio in Roma, per USI CONSENTITI
Roma, lì 15/11/2022